

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 202 def.

Bruxelles, 11 maggio 1992

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Proposta di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sui negoziati riguardanti gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e paesi terzi

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

OGGETTO: Proposta di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sui negoziati riguardanti gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e paesi terzi.

1. Un aspetto di crescente importanza e difficoltà degli accordi di cooperazione in campo scientifico e tecnologico è l'attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale. L'importanza di questo aspetto deriva dalle sempre maggiori implicazioni industriali e commerciali che presenta l'oggetto di tale cooperazione, con la conseguenza che l'utilizzazione dei risultati costituisce un obiettivo più immediato di quanto fosse in precedenza. La difficoltà nasce dal fatto che industriali e governi si rendono sempre più conto di quanto la proprietà intellettuale costituisca una delle componenti cruciali, forse quella decisiva, del moderno commercio internazionale.
2. Il rilievo di queste caratteristiche si è accresciuto in tempi relativamente recenti. In precedenza, i diritti di proprietà intellettuale rivestivano in questi accordi un ruolo meno controverso e potevano essere disciplinati "ad hoc", senza il timore che dalle condizioni stabilite per la loro utilizzazione potessero derivare distorsioni degli scambi o della concorrenza. Ciò ha determinato un orientamento in materia meno circospetto, ma in definitiva più frammentario e contraddittorio da parte delle varie istituzioni all'interno della Comunità. La nuova impostazione con cui a livello mondiale viene disciplinata l'utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale ha modificato questa situazione, che ora richiede un atteggiamento più cauto e coerente.
3. La Commissione ha in primo luogo affrontato il problema in modo pragmatico, tenendo conto delle proprie particolari esigenze nel contesto del trattato EURATOM, e si è convinta, alla luce di questa nuova situazione, della necessità di un quadro uniforme nell'ambito del quale sia possibile regolare i diritti di proprietà intellettuale creati in base agli accordi di cooperazione comunitari. Un tale quadro deve comprendere due elementi: in primo luogo, esso deve garantire che i partecipanti ottengano un corrispettivo per la loro opera e che ne sfruttino al massimo i risultati, con vantaggio per l'intera comunità mondiale; al contempo, esso deve offrire la certezza di una tutela dei rilevanti interessi comunitari rilevanti, quali che siano i criteri di attribuzione dei risultati della cooperazione.
4. Operando sulla base dei suddetti criteri, la Commissione è giunta a elaborare il testo allegato, di cui si propone l'impiego futuro come fondamento per i negoziati riguardanti gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale di tutti gli accordi di cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia tra la Comunità e i paesi terzi o le relative istituzioni.

5. La Commissione è al contempo arrivata alla conclusione che un'impostazione coerente e coordinata in materia avrebbe notevoli benefici per la Comunità, rafforzando in particolare il potere negoziale dei singoli Stati membri nei loro rapporti con i paesi terzi e quindi agevolando l'obiettivo che la Comunità persegue ai sensi dell'articolo 130 F del trattato CEE. La Commissione propone a tal fine il testo allegato che, pur prevedendo principi generali complessivamente applicabili nell'interesse della Comunità, è peraltro sufficientemente flessibile da abbracciare un'ampia gamma di esigenze e obiettivi. Esso è compatibile con le norme e procedure generali riguardanti i contratti in questi settori, tra cui il contratto armonizzato per il Programma quadro e la decisione del Consiglio sulla utilizzazione dei risultati (VALUE 2).
6. Sia gli Stati Uniti sia il Giappone stanno esaminando le condizioni generali con cui intendono disciplinare in questi accordi i diritti di proprietà intellettuale; gli Stati Uniti hanno già sottoposto a vari Stati membri condizioni che potrebbero pregiudicare gli interessi della Comunità. La Commissione ritiene che il testo allegato possa servire per una risposta unitaria della Comunità a una tale impostazione. Il testo è tuttavia suscettibile di una più ampia applicazione, in quanto concepito per costituire la base della posizione negoziale della Comunità in merito agli aspetti relativi alla proprietà intellettuale degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con paesi terzi.

Si propone pertanto che il Consiglio e la Commissione adottino la dichiarazione qui acclusa ai fini di un adeguamento ai generali principi informativi, enunciati nel testo allegato, dei negoziati con paesi terzi riguardanti gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI
ASPETTI RELATIVI ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEGLI ACCORDI
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON PAESI TERZI**

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che è opportuno che la Comunità adotti un'impostazione coerente in relazione agli aspetti relativi alla proprietà intellettuale degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con paesi terzi, al fine di garantire una tutela corretta, adeguata ed efficace di tutti i diritti di proprietà intellettuale utilizzati nella ricerca comune o da questa originati.

Essi convengono pertanto di attenersi, nei negoziati riguardanti tali accordi, ai generali principi informativi di questa materia enunciati nell'allegato.

APPROCCIO AI NEGOZIATI PER LA COMMISSIONE RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE S&T CON PAESI TERZI CONCERNENTI LA PI

Lo scopo del presente documento è di garantire una protezione giusta, adeguata ed effettiva di qualsiasi proprietà intellettuale (PI) ottenuta con la ricerca comune sulla base di accordi di cooperazione S&T, nel rispetto degli interessi reciproci delle Parti.

Le disposizioni di tali accordi che trattano i problemi di PI, non sempre riflettono il testo completo delle linee direttive indicate nel presente documento, poiché generalmente gli accordi internazionali costituiscono il risultato di negoziati svolti tra parti che hanno priorità, approcci ed obiettivi diversi e quindi rappresentano spesso un compromesso fra posizioni originariamente diverse.

Le Parti Contraenti accettano la concessione di diritti sulle PI risultanti dalla ricerca comune, svolta in conformità di questo accordo, secondo le procedure stabilite nel presente testo ed in osservanza delle norme generali qui di seguito esposte.

1. NORME GENERALI RELATIVE ALLA PROPRIETA', ALL'ACQUISTO ED ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'attività di ricerca effettuata in conformità del presente accordo è "attività di ricerca comune". Le Parti, o i loro rappresentanti, elaborano congiuntamente programmi di gestione comune della tecnologia per quanto riguarda le informazioni e la PI che risultano dalla ricerca comune. Tali programmi saranno approvati dalle Parti prima di concludere qualsiasi contratto specifico di R&S a cui essi si riferiscono. Diversamente vengono approvati parallelamente al presente accordo. I programmi di gestione della tecnologia saranno elaborati tenendo in considerazione gli apporti delle singole Parti, i vantaggi e gli svantaggi della concessione di licenze di esclusiva per territorio o campo di utilizzazione, il disposto dei diritti interni e altri fattori considerati rilevanti dalle Parti. I diritti ed i doveri dei ricercatori ospiti sono stabiliti dai programmi di gestione della tecnologia.
2. Le informazioni o la PI risultanti da attività di ricerca comune e non contemplate dai programmi di gestione tecnologica saranno distribuite, con l'approvazione delle Parti, conformemente ai principi stabiliti nel programma di gestione della tecnologia. In caso di divergenze, tali informazioni o PI saranno di proprietà di tutte le Parti o dei Partecipanti del gruppo comune da cui provengono le informazioni o la PI a seconda dei casi. A prescindere dai diritti degli altri Partecipanti, ciascun Partecipante a cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare tale informazione o PI, anche economicamente senza limiti geografici.
3. Ciascuna Parte garantisce, entro i limiti imposti dalle leggi in vigore, che l'altra Parte ed i suoi Partecipanti possano godere dei diritti relativi alla PI che è stata loro assegnata, conformemente al presente Allegato.

4. Ciascuna Parte fa il possibile per garantire che i diritti acquisiti in conformità del presente Accordo vengano esercitati in modo tale da incoraggiare:
 - i. la diffusione e l'utilizzazione di informazioni riservate create, fornite o scambiate nell'ambito del presente Accordo;
 - ii. l'adozione e l'attuazione di standard internazionali;
 - iii. la competitività nei settori interessati dall'Accordo.

II. PROCEDURE RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Nell'eventualità che una Parte o un ente pubblico di tale Parte nippubblichino opere di carattere scientifico risultanti da attività congiunta di ricerca, conformemente al presente Accordo, l'altra Parte avrà diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente da royalties in tutti i paesi per quanto riguarda la traduzione, la riproduzione, l'adattamento e la diffusione pubblica di tali pubblicazioni.
2. Le Parti garantiscono che alle pubblicazioni scientifiche risultanti da attività congiunte di ricerca conformemente al presente Accordo e pubblicate da editori indipendenti venga data la massima diffusione.
3. Tutte le copie distribuite di un'opera tutelata dai diritti di autore e redatta in base alla presente clausola, riportano i nomi dell'autore o degli autori a meno che l'autore o gli autori abbiano fatta espressa richiesta di non essere menzionati. Esse dovranno riportare anche una menzione chiaramente visibile del sostegno finanziario comune delle Parti.

III. PROCEDURE RELATIVE AD ALTRE OPERE OGGETTO DI DIRITTI DI AUTORE

Rispetto ai diritti d'autore di proprietà delle Parti o dei loro Partecipanti, si applica la disciplina prevista dalla Convenzione di Berna. (Atto di Parigi 1971)

IV. PROCEDURE RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTARIE A CARATTERE CONFIDENZIALE

1. Ciascuna Parte o i suoi rappresentanti individueranno il più presto possibile e preferibilmente nel programma di gestione tecnologica le informazioni che essi desiderano che non vengano diffuse relativamente al presente Accordo. La scelta dovrebbe avvenire soprattutto in base ai seguenti criteri:
 - la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione dei suoi componenti, generalmente nota o facilmente accessibile con mezzi legittimi ad esperti del settore;
 - il valore commerciale reale o potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;
 - precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, da parte della persona che ne aveva legalmente il controllo, al fine di mantenerne la segretezza.
2. Una Parte che riceve informazioni riservate in conformità del presente

Accordo rispetterà la loro natura di segretezza, a condizione che tale informazione riservata sia chiaramente contrassegnata dalle seguenti prescrizioni restrittive (o da altre sostanzialmente simili):

"Il presente documento contiene informazioni riservate fornite in via riservata nell'ambito dell'Accordo del... tra il Commonwealth dell'Australia e la Comunità europea e sarà diffuso solo presso i Partecipanti designati dalla Parti e i loro licenziatari autorizzati, i ministeri e gli enti del Commonwealth dell'Australia e della Comunità europea. Affinchè possano essere diffuse presso altre persone occorre l'autorizzazione della Parte che ha trasmesso le informazioni in questione". Tale dicitura deve essere riportata su qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle informazioni riservate. Queste limitazioni cesseranno automaticamente di avere effetto quando il proprietario diffonderà presso gli esperti del settore le informazioni in questione.

3. Le informazioni riservate ricevute nell'ambito del presente Accordo possono essere diffuse dalla Parte ricevente presso persone che appartengono o lavorano per la Parte ricevente, o presso altri dipartimenti o enti interessati e che hanno necessità di conoscerle ai fini della ricerca comune in corso. Occorre tuttavia che qualsiasi informazione riservata così diffusa, lo sia conformemente ad un accordo di riservatezza e sia contrassegnata da una prescrizione restrittiva simile a quella riportata al paragrafo IV.2.
4. Previa l'autorizzazione scritta della Parte che fornisce le informazioni riservate nel quadro del presente Accordo, la Parte ricevente può diffondere tali informazioni riservate più ampiamente di quanto non sia previsto al paragrafo precedente (IV.3). Le Parti collaboreranno alla messa a punto delle modalità per richiedere ed ottenere l'autorizzazione scritta per una più ampia diffusione. Ciascuna Parte garantirà tale approvazione nei limiti permessi dalle sue politiche, dai suoi regolamenti e dalle sue leggi nazionali.
5. Ciascuna Parte si impegnerà per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente Accordo siano controllate secondo le modalità qui prescritte. Se una delle Parti si rende conto che non sarà in grado o che potrebbe verosimilmente non essere in grado di osservare le disposizioni in materia di diffusione contenute nel presente Articolo, ne informerà immediatamente l'altra Parte. Le Parti in seguito si consulteranno per definire un'adeguata linea d'azione.

Le informazioni non scritte e riservate o altri tipi di informazioni di carattere confidenziale fornite durante seminari o altri incontri organizzati nel quadro del presente Accordo, o le informazioni derivanti dall'assegnazione di personale, dall'utilizzazione di strutture o da progetti comuni saranno trattate dalle Parti o dai Partecipanti in conformità dei principi relativi alle informazioni documentarie esposti nel presente Accordo a condizione. Ciò tuttavia, che il destinatario di tali informazioni segrete o di altri informazioni riservate sia consapevole della natura segreta dell'informazione trasmessa quando riceve la comunicazione.

* * * *

APPENDICE

DEFINIZIONI

1. **Proprietà intellettuale:** nel significato di cui all'Articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. **Partecipante:** qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa a un progetto.
3. **Ricerca congiunta:** ricerca basata sulla cooperazione e finanziata totalmente o in parte dai contributi congiunti delle parti e con la collaborazione dei partecipanti di entrambe le Parti, ove del caso. dove previsto.
4. **informazione:** dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo risultanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che le Parti e/o i Partecipanti impegnati in una ricerca congiunta ritengano debba essere fornita o scambiata nel quadro del presente Programma o dell'attività di ricerca congiunta.

COM(92) 202 def.

DOCUMENTI

IT

08

N. di catalogo : CB-CO-92-216-IT-C

ISBN 92-77-44251-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo